



## **Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti**

**In generale** – lo schema che segue riporta il testo della legge, le modifiche al testo, una sintesi di quello che cambia e delle considerazioni che riguardano il contenuto di una legge delega che, in quanto tale, riesce ad individuare solo le direttrici della nuova normativa che sarà contenuta nei decreti delegati da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della delega. Proprio questo aspetto suggerisce, in primo luogo, un attento **monitoraggio della fase di elaborazione dei decreti**, sia per evitare derive applicative di principi condivisibili, sia per orientare, se possibile, interpretazioni comunque coerenti col modello di contrattazione del rapporto di lavoro pubblico.

Questo monitoraggio potrebbe essere **favorito da seminari interni e ristretti** di approfondimento su singoli temi che consentano l'evidenziazione dei punti delicati, di quelli critici, di quelli opportuni o necessari: una sorta di menù delle opzioni possibili da veicolare nel dibattito politico e tecnico che accompagnerà la predisposizione dei decreti. Va anche valutata la possibilità che alcuni chiarimenti e direttrici di interpretazione o applicazioni trovino spazio nell'accordo di settore previsto dall'Accordo quadro del 22 gennaio 2009. Nelle pagine che seguono, schematicamente si presentano alcune prime valutazioni da articolare a seconda delle ulteriori esigenze di approfondimento.

<b>ARTICOLO</b>	<b>CONTENUTO ARTICOLO</b>	<b>MODIFICHE AL TESTO</b>	<b>COMMENTO a cura di Carmine Russo</b>
<b>Art.1</b> <i>Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici</i>	<b>1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge».</b>	<b>Art2 co2 D.lgs 165/2001 I</b> <i>rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai</i>	<b>Rapporto legge-contratto collettivo art. 1</b> – Si tratta della novità più rilevante introdotta dalla Camera dei Deputati che inverte la logica prevista nell'attuale testo dell'art. 2.2 del d.lvo 165/2001: non si tratta tanto di uno sconvolgimento di fonti, quanto piuttosto di una complicazione attuativa, simbolicamente negativa per il messaggio di subalternità della contrattazione che veicola. Di fatto, la novità non riguarda tanto il rapporto tra legge e contratto collettivo, quanto il fatto che ora il legislatore dovrà ogni volta prevedere espressamente se la singola disposizione potrà essere derogata dalla contrattazione; in precedenza l'espressa previsione riguardava l'impossibilità della deroga, ma un utilizzo diffuso del divieto poteva ottenere lo stesso risultato di

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i> dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte <u>derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente</u></i></p>	<p>un limitato utilizzo dell'autorizzazione. In altri termini, se l'intenzione del legislatore è quella di limitare il potere di deroga da parte dei contratti collettivi poteva farlo anche col testo ancora previsto dal decreto 165: la modifica di tecnica legislativa, anche considerando il fatto che riguarda solo le future leggi, rende solo più antipatica la disposizione e più oneroso il coordinamento tra legge e contratto collettivo.</p>
	<p><b>2. L'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica alle disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p>	<p><b>Art2 co2 D.lgs 165/2001</b> (modificato) <i> I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte <b>derogata, non</b> sono ulteriormente applicabili, <b>solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.</b></i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
<p><b>Art.2</b> Delega al Governo in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi dalla <u>data di entrata in vigore della presente legge</u>, no o più decreti legislativi volti a riformare, anche mediante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui <b>all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall'art.1</b> della presente legge, e della relativa contrattazione collettiva per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p>	<p><b>Art2 co2 D.lgs 165/2001</b> (modificato dall'art 1) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte <b>derogata, non</b> sono ulteriormente applicabili, <b>solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.</b></p>	
	<p>a) convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali;</p>		
	<p>b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure della</p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<i>contrattazione collettiva;</i>		
	<i>c) introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi agli standard internazionali di qualità e a consentire agli organi di vertice politici delle pubbliche amministrazioni l'accesso diretto alle informazioni relative alla valutazione del personale dipendente;</i>		
	<i>d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi;</i>		
	<i>e) valorizzazione del merito e conseguente riconoscimento di meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati conseguiti dalle relative strutture amministrative;</i>		
	<i>f) definizione di un sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;</i>		
	<i>g) affermazione del principio di concorsualità per l'accesso al lavoro pubblico e per le progressioni di carriera;</i>		
	<i>h) introduzione di strumenti che assicurino una più efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale,</i>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>conformemente al principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici, da garantire, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.</i></p>		
	<p><i>i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione anche per i vincitori delle procedure di progressione verticale, considerando titolo preferenziale nelle medesime procedure di progressione verticale la permanenza nelle sedi carenti di organico.</i></p>		<p><b>Progressione verticale - Art. 2.1.i</b> – Va chiarita la previsione che riguarda la permanenza nelle sedi carenti di organico quale titolo preferenziale, dal momento che la progressione verticale è possibile solo in caso di carenza in organico.</p>
	<p><i>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti articoli, nonché nel rispetto del principio di pari opportunità, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3,</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>comma 2, lettera a), 4, 5 e 6, nonché previo parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p>		
	<p>3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.</p>		
	<p>4. I decreti legislativi di cui al comma 1 individuano le disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi <b>dell'articolo 117, secondo comma</b>, della Costituzione, e quelle contenenti principi generali dell'ordinamento giuridico, ai quali si</p>	<p>Art. 117 secondo comma Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini</p>	<p><b>Assetti federativi - Art. 2.4</b> - Per la giurisprudenza della Corte Costituzionale non può essere la legge dello Stato a definire i tipi di competenza tra Stato e Regione, perché questo determinerebbe la subalternità della competenza regionale a quella statale. Ci penserà la Corte...</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>adeguano le regioni e gli enti locali negli ambiti di rispettiva competenza.</i></p>	<p><i>di Stati non appartenenti all'Unione europea;</i>  <i>b)immigrazione;</i>  <i>c)rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</i>  <i>d)difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</i>  <i>e)moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;</i>  <i>f)organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</i>  <i>g)ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</i>  <i>m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale;</i>  <i>p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<i>profilassi internazionale;  r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</i>	
	5. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri, salvo che risultino incompatibili con la specificità del relativo ordinamento.		
<b>Art. 3</b> Principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche	1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.		
	2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) precisare, ai sensi <b>dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.</b>	<b>Art2 co2 D.lgs 165/2001</b> (modificato dall'art 1) I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>165, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 della presente legge, gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, fermo restando che è riservata alla contrattazione collettiva la determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro;</i></p>	<p><i>codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte <b>derogata, non</b> sono ulteriormente applicabili, <b>solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge.</b></i></p>	
	<p><i>b) fare in ogni caso salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 2, secondo periodo, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</i></p>		
	<p><i>c) prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi;</i></p>		
	<p><i>d) prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli <b>1339</b> e <b>1419</b>, secondo comma, del codice</i></p>	<p><b>1339 Codice Civile</b> . Inserzione automatica di clausole. <i>Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla</i></p>	<p><b>Rapporto legge – contratto. Art. 3.2.d.</b> – Gli articoli del codice civile citati riguardano solo il rapporto tra legge e contratto individuale e prefigurano il principio di</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva;</p>	<p>legge [o da norme corporative] <b>(1)</b>, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. [c.c. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936].</p> <p>-----</p> <p><b>(1) Le norme corporative sono state abrogate</b>, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369.</p> <p>[FASCISMO. REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 721 <b>(1)</b>. Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia . <b>(1)</b> Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1943, n. 190.]</p> <p>[ SINDACATI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369 <b>(1)</b>. Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni <b>(2)</b>. <b>(1)</b> Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 16 dicembre 1944, n. 95. <b>(2)</b> Con il presente provvedimento</p>	<p>inderogabilità e di favor per il lavoratore. Nelle fasi eroiche del diritto del lavoro questi articoli sono stati usati (soprattutto dalla dottrina) per fondare lo stesso rapporto anche tra legge e contratto collettivo e tra contratto collettivo e contratto individuale, costruendo una scala di inderogabilità mano a mano che dall'alto si scendeva alla fonte unilaterale. Anche con quest'uso generosamente distorto delle norme del codice civile, gli artt. 1339 e 1419 sono comunque stati sempre molto marginali nella costruzione del rapporto tra fonti. E' opportuno che non si enfatizzi il loro utilizzo in termini inversi per sancire la superiorità della legge anche sul contratto collettivo e si riconduca il loro dettato all'ambito originariamente ristretto del codice civile</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>sono da ritenersi abrogati la L. 3 aprile 1926, n. 563 recante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ed il R.D. 1 luglio 1926, n. 1130 recante norme di attuazione della legge predetta.</p> <p>Con D.M. 25 giugno 1949, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1949, n. 146 sono stati costituiti degli uffici stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.]</p> <p><b>1419 Codice Civile.</b> Nullità parziale.</p> <p><i>1 Co.</i> La nullità parziale [c.c. 771] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. [c.c. 1354, 1363, 1430].</p> <p><b>2 Co.</b> La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.</p> <p>[c.c. 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115]</p>	
	<p>e) individuare criteri per la fissazione di vincoli alla contrattazione collettiva al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio, anche mediante limiti massimi di spesa ovvero limiti minimi e massimi di spesa;</p>		
	<p>f) prevedere, ai fini dell'accertamento</p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>dei costi della contrattazione integrativa, uno schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria, nonché adeguate forme di pubblicizzazione ai fini della valutazione, da parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul funzionamento evidenziando le richieste e le previsioni di interesse per la collettività;</i></p>		
	<p><i>g) potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale in mobilità ai sensi <b>dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;</b></i></p>	<p><b>Art. 17 L. 127/97</b> (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.)  <b>Co 14</b> Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta</p>	
	<p><i>h) riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato e nella</i></p>	<p><b>Art. 70 D. lgs. 165/2001</b> Norme finali (Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificati dall'art. 21 del</p>	<p><b>Assetti contrattuali. Art. 3.2.h</b> – Molte previsioni di questa lettera possono essere più opportunamente previste da un accordo di settore attuativo ed</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>salvaguardia delle specificità sussistenti nel settore pubblico, nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia, secondo i seguenti criteri:</i></p> <p><i>1) rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali anche attraverso la revisione dei requisiti soggettivi e delle incompatibilità dei componenti dei relativi organi, con particolare riferimento ai periodi antecedenti e successivi allo svolgimento dell'incarico, e del personale dell'Agenzia;</i></p> <p><i>2) potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali;</i></p> <p><i>3) ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN;</i></p> <p><i>4) riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione, ferma restando la</i></p>	<p><i>d.lgs. n. 470 del 1993, successivamente sostituiti dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993 e modificati dall'art. 9, comma 2 del d.lgs. n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998, dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art. 51, comma 13, della legge n. 388 del 2000)</i></p> <p><b>Co 4</b> <i>Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre 1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984, n. 312, 30 maggio 1988, n. 186, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992, n. 138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende nonché della Cassa depositi e prestiti sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 60, comma 3. Le predette aziende o enti e la Cassa depositi e prestiti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti</i></p>	<p>integrativo dell'Accordo quadro del 22 gennaio 2009.</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>competenza della contrattazione collettiva per l'individuazione della relativa composizione, anche con riferimento alle aziende ed enti di cui all'<b>articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001</b>, e successive modificazioni;</p> <p>5) modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica;</p> <p>6) rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi;</p> <p>7) semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi;</p>	<p>collettivi che li riguardano, il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti e dalla Cassa depositi e prestiti di intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 47.</p>	
	<p>i) introdurre norme di raccordo per armonizzare con gli interventi di cui alla</p>	<p><b>D.P.R. n.18/1967 Ordinamento dell'amministrazione degli Affari Esteri</b></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>lettera h) i procedimenti negoziali, di contrattazione e di concertazione di cui <b>all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18</b>, e ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 195, 19 maggio 2000, n. 139, 13 ottobre 2005, n. 217, e 15 febbraio 2006, n. 63;</p>	<p><b>Art. 112.</b>  <i>Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego</i></p>	
	<p>l) prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni;</p>		
	<p>m) prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p>		
	<p>n) prevedere, al fine di ridurre il ricorso</p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico;</i></p>		
	<p><i>o) prevedere, al fine di favorire i processi di mobilità intercompartimentale del personale delle pubbliche amministrazioni, criteri per la definizione mediante regolamento di una tabella di comparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.</i></p>		<p><b>Comparazione tra livelli di inquadramento - Art 3.2.o</b>  – E' senz'altro incongruo che la comparazione tra livelli di inquadramento disposti da contratti collettivo sia fatta con regolamento: meglio un contratto quadro...</p>
<p><b>Art.4</b>  <i>Principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva.</i>  <i>Disposizioni</i></p>	<p><i>1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dell'intero procedimento di produzione del servizio reso all'utenza tramite la valorizzazione del risultato ottenuto dalle singole strutture, a prevedere mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei</i></p>		<p><b>Valutazione</b> - Art. 4 – Si tratta di principi sostanzialmente condivisibili perché hanno corretto l'impostazione iniziale che tendeva a valutare in una prospettiva punitiva solo il personale. In fase di predisposizione dei decreti, si tratta di mantenere questa impostazione. Va detto che dell'intero dettato della legge delega questo articolo è quello più bipartisan sul quale trovare più facilmente convergenze.</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
<p><i>sul principio di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche</i></p>	<p><i>confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che violano le norme preposte al loro operato, nonché a prevedere l'obbligo per le amministrazioni, i cui indicatori di efficienza o produttività si discostino in misura significativa, secondo parametri deliberati dall'organismo centrale di cui al comma 2, lettera f), dai valori medi dei medesimi indicatori rilevati tra le amministrazioni omologhe rientranti nel 25 per cento delle amministrazioni con i rendimenti più alti, di fissare ai propri dirigenti, tra gli obiettivi di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, l'obiettivo di allineamento entro un termine ragionevole ai parametri deliberati dal citato organismo centrale e, infine, a prevedere l'attivazione di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.</i></p>		
	<p>2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti</p>	<p><b>Art 60 D.Lgs 165/2001</b> <b>Co5.</b> Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica,</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>a rilevare, anche mediante ricognizione e utilizzo delle fonti informative anche interattive esistenti in materia, nonché con il coinvolgimento degli utenti, la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad obiettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale;</i></p> <p><i>b) prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via <u>consuntiva</u>, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori di produttività e di misuratori della qualità del rendimento del personale, correlato al rendimento individuale ed al risultato conseguito dalla struttura;</i></p> <p><i>c) prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante</i></p>	<p><i>dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sia i compiti di cui all'articolo 27, comma quarto,</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>adeguate forme di pubblicità, anche in modalità telematica;</i></p> <p><i>d) promuovere la confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni anche al fine di consentire la comparazione delle attività e dell'andamento gestionale nelle diverse sedi territoriali ove si esercita la pubblica funzione, stabilendo annualmente a tal fine indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse, da adottare all'interno degli strumenti di programmazione, gestione e controllo e negli strumenti di valutazione dei risultati;</i></p> <p><i>e) riordinare gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) estensione della valutazione a tutto il personale dipendente;</i></li> <li><i>2) estensione della valutazione anche ai comportamenti organizzativi dei dirigenti;</i></li> <li><i>3) definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione;</i></li> <li><i>4) assicurazione della piena</i></li> </ol>	<p><i>della legge 29 marzo 1983, n. 93.</i></p> <p><b>Co6.</b> <i>Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica. (L'ispettorato stesso si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze, funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e nell'ambito di personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive Modificazioni.) L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>indipendenza e autonomia del processo di valutazione, nel rispetto delle metodologie e degli standard definiti dall'organismo di cui alla lettera f);</i></p> <p><i>5) assicurazione della piena autonomia della valutazione, svolta dal dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni e responsabilità;</i></p> <p><i>f) prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN di cui all'articolo 3, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di cui alle lettere a) e b), di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. I componenti, in</i></p>	<p><i>delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, l'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>numero non superiore a cinque, sono scelti tra persone di elevata professionalità, anche estranee all'amministrazione, che non abbiano interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'organismo, con comprovate competenze in Italia o all'estero nelle materie attinenti la definizione dei sistemi di cui alle lettere a) e b), e sono nominati, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, per un periodo di sei anni e previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;</i></p> <p><i>g) prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi</i></p>	<p><i>1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>dirigenziali conformemente all'esito della valutazione;</i></p> <p><i>h) assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione anche attraverso:</i></p> <p><i>1) la disponibilità immediata mediante la rete internet di tutti i dati sui quali si basano le valutazioni, affinché possano essere oggetto di autonoma analisi ed elaborazione;</i></p> <p><i>2) il confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno delle amministrazioni e valutazioni operate dall'esterno, ad opera delle associazioni di consumatori o utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato;</i></p> <p><i>3) l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni, sentite le associazioni di cittadini, consumatori e utenti rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di un programma per la trasparenza, di durata triennale, da rendere pubblico anche attraverso i siti web delle pubbliche amministrazioni, definito in conformità agli obiettivi di cui al comma 1;</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>i) prevedere l'ampliamento dei poteri ispettivi con riferimento alle verifiche ispettive integrate di cui all'articolo <b>60, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, e successive modificazioni;</i></p> <p><i>l) consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori, nel rispetto dei seguenti criteri:</i></p> <p><i>1) consentire la proposizione dell'azione anche ad associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati;</i></p> <p><i>2) devolvere il giudizio alla giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo;</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>3) prevedere come condizione di ammissibilità che il ricorso sia preceduto da una diffida all'amministrazione o al concessionario ad assumere, entro un termine fissato dai decreti legislativi, le iniziative utili alla soddisfazione degli interessati; in particolare, prevedere che, a seguito della diffida, si instauri un procedimento volto a responsabilizzare progressivamente il dirigente competente e, in relazione alla tipologia degli enti, l'organo di indirizzo, l'organo esecutivo o l'organo di vertice, a che le misure idonee siano assunte nel termine predetto;</i></p> <p><i>4) prevedere che, all'esito del giudizio, il giudice ordini all'amministrazione o al concessionario di porre in essere le misure idonee a porre rimedio alle violazioni, alle omissioni o ai mancati adempimenti di cui all'alinea della presente lettera e, nei casi di perdurante inadempimento, disponga la nomina di un commissario, con esclusione del risarcimento del danno, per il quale resta ferma la disciplina vigente;</i></p> <p><i>5) prevedere che la sentenza definitiva comporti l'obbligo di attivare le procedure relative all'accertamento</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali;</i></p> <p><i>6) prevedere forme di idonea pubblicità del procedimento giurisdizionale e della sua conclusione.</i></p> <p><i>7) prevedere strumenti e procedure idonei ad evitare che l'azione di cui all'alinea della presente lettera nei confronti dei concessionari di servizi pubblici possa essere proposta o proseguita, nel caso in cui un'autorità indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo settore abbia avviato sul medesimo oggetto il procedimento di propria competenza.</i></p>		
	<p><i>3. Per il funzionamento dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, compresi i compensi ai componenti. È altresì autorizzata la spesa massima di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per finanziare, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, progetti sperimentali e innovativi volti a:</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>a) diffondere e uniformare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, anche tramite la definizione di modelli da pubblicare sulla rete internet;</p> <p>b) sviluppare i processi di formazione del personale preposto alle funzioni di controllo e valutazione;</p> <p>c) sviluppare metodologie di valutazione della funzione di controllo della soddisfazione dei cittadini;</p> <p>d) migliorare la trasparenza delle procedure di valutazione mediante la realizzazione e lo sviluppo di un apposito sito internet.</p>		
	<p>4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'<b>articolo 1, comma 227, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</b>. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di organizzazione dell'organismo di cui al comma 2, lettera f), e fissati i compensi per i componenti. Il</p>	<p><b>Art1 L. 266/2005</b> (finanziaria 2006) <b>Co. 227</b>.  Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<i>Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</i>		
	<i>5. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, ad eccezione del comma 2, lettera f), e del comma 3, secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i>		
	<i>6. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'<b>articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.</b></i>	<b>Art. 117 Secondo comma m)</b> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;	
	<i>7. Ai fini del comma 6 la trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti internet delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta in proposito dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto</i>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<i>dei principi di buon andamento e imparzialità.</i>		
	<i>8. Le amministrazioni pubbliche adottano ogni iniziativa utile a promuovere la massima trasparenza nella propria organizzazione e nella propria attività</i>		
	<i>9. All'<b>articolo 1, comma 1</b>, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al <b>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</b>, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale».</i>	<b>Art. 1 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .</b> <i>Diritto alla protezione dei dati personali</i> <b>Co. 1</b> <i>Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano</i>	
<b>Art.5</b> <i>Principi e criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità</i>	<i>1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato ad introdurre nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, anche mediante l'affermazione del principio di selettività e di concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.</i>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>a) stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività, previa valutazione del contributo e del rendimento del singolo dipendente formulati in relazione al risultato, evitando la corresponsione generalizzata ed indifferenziata di indennità e premi incentivanti a tutto il personale;</p> <p>b) prevedere che la valutazione positiva conseguita dal dipendente in un congruo arco temporale costituisca un titolo rilevante ai fini della progressione in carriera e dei concorsi riservati al personale interno;</p> <p>c) destinare al personale, direttamente e proficuamente coinvolto nei processi di ristrutturazione e razionalizzazione, parte delle economie conseguite con risparmi sui costi di funzionamento in proporzione ai risultati conseguiti dalle singole strutture amministrative;</p> <p>d) stabilire che le progressioni meramente economiche avvengano secondo principi di selettività;</p> <p>e) definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche</p>		<p><b>Progressioni economiche apicali - art. 5.2.e</b> – L'accesso dall'esterno alle posizioni apicali, con corso-concorso, di fatto trasforma il passaggio all'ultima casella di progressione orizzontale in progressione verticale, con tutto ciò che questo significa in termini di coerenza del sistema classificatorio (esigibilità di tutte le mansioni all'interno della stessa categoria o area a prescindere dalla casella di progressione orizzontale occupata), flessibilità della gestione del personale, giurisdizione che sarebbe del giudice ordinario per gli interni e del Tar per gli esterni.</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;</p> <p>f) stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento;</p> <p>g) individuare specifici e ulteriori criteri premiali per il personale coinvolto in progetti innovativi che ampliano i servizi al pubblico, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.</p>		
<p><b>Art. 6</b> Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina della dirigenza pubblica, al fine di conseguire la migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato, al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di</p>	<p><b>Art. 72, co. 11 D.L. 133/2008 (così modificato all'art. 7 co. 3 del presente disegno di legge).</b> Nel caso di compimento <u>(dell'anzianità massima contributiva di 40 anni)</u> <b>dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni</b> del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro</p>	<p><b>Dirigenza - Art. 6</b> – Si tratta di principi condivisibili a condizione che non si mantenga equilibrio nella predisposizione dei decreti delegati.</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo.</p>	<p>con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari</p>	
	<p>2. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità</p>	<p><b>Art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b> 1 Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>di soggetto che esercita i poteri del datore di lavoro pubblico, nella gestione delle risorse umane, attraverso il riconoscimento in capo <sub>1</sub> allo stesso della competenza con particolare riferimento ai seguenti ambiti:</i></p> <p><i>1) individuazione dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ufficio al quale è preposto;</i></p> <p><i>2) valutazione del personale e conseguente riconoscimento degli incentivi alla <sub>2</sub>produttività;</i></p> <p><i>3) utilizzo dell'istituto della mobilità individuale di cui <b>all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, e successive modificazioni, secondo criteri oggettivi finalizzati ad assicurare la trasparenza delle scelte operate;</i></p> <p><i>b) prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente, in relazione agli effettivi poteri datoriali, nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio;</i></p>	<p><i>in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza.</i></p> <p><i>2 I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale.</i></p> <p><i><b>2bis.</b> Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.</i></p> <p><i><b>2 ter.</b> L'immissione in ruolo di</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>c) prevedere la decadenza dal diritto al trattamento economico accessorio nei confronti del dirigente il quale, senza giustificato motivo, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti, nei casi in cui sarebbe stato dovuto;</i></p> <p><i>d) limitare la responsabilità civile dei dirigenti alle ipotesi di dolo e di colpa grave, in relazione alla decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione di appartenenza;</i></p> <p><i>e) prevedere sanzioni adeguate per le condotte dei dirigenti i quali, pur consapevoli di atti posti in essere dai dipendenti rilevanti ai fini della responsabilità disciplinare, omettano di avviare il procedimento disciplinare entro i termini di decadenza previsti, ovvero in ordine a tali atti rendano valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate;</i></p> <p><i>f) prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti, adottando le necessarie misure volte a mettere a regime il nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente;</i></p>	<p><i>cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.</i></p> <p><b>2 quater.</b> <i>La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</i></p> <p><b>2 quinquies.</b> <i>Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>g) prevedere, inoltre, che il conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai vincitori delle procedure selettive di cui alla lettera f) sia subordinato al compimento di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, da ciascuna amministrazione d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto anche conto delle disposizioni previste nell'<b>articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, stabilendo che, mediante intesa fra gli stessi soggetti istituzionali, sia concordato un apposito programma per assicurare un'adeguata offerta formativa ai fini dell'immediata applicazione della disciplina nel primo biennio successivo alla sua entrata in vigore;</p> <p>h) ridefinire i criteri di conferimento, mutamento o revoca degli incarichi dirigenziali, adeguando la relativa disciplina ai principi di trasparenza e</p>	<p>collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.</p> <p><b>Art. 32 D.Lgs 165/2001</b> .Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero(Art. 33-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. n. 387 del 1998) Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>pubblicità ed ai princìpi desumibili anche dalla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori, escludendo la conferma dell'incarico dirigenziale ricoperto in caso di mancato raggiungimento dei risultati valutati sulla base dei criteri e degli obiettivi indicati al momento del conferimento dell'incarico, secondo i sistemi di valutazione adottati dall'amministrazione, e ridefinire, altresì, la disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi;</i></p> <p><i>i) ridefinire e ampliare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le competenze e la struttura del Comitato dei garanti di cui all'<b>articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, con particolare riferimento alla verifica sul rispetto dei criteri di conferimento o di mancata conferma degli incarichi, nonché sull'effettiva adozione ed utilizzo dei</i></p>	<p><i>collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'unione europea o da una organizzazione o ente internazionale. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.</i></p> <p><b>Art. 22 D.Lgs 165/2001</b>  Comitato dei garanti (Art. 21, comma 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs. n. 80 del 1998)  I provvedimenti di cui all'articolo 21, comma 1, sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>sistemi di valutazione al fine del conferimento o della mancata conferma degli incarichi;</p> <p>l) valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti nell'ambito delle singole strutture cui può essere attribuita la misura massima del trattamento medesimo in base ai risultati ottenuti nel procedimento di valutazione di cui all'articolo 4;</p> <p>m) rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica;</p> <p>n) semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di renderne più ampia l'applicazione e di valorizzare il relativo periodo lavorativo ai fini del conferimento degli incarichi;</p> <p>o) promuovere la mobilità professionale e intercompartimentale dei dirigenti, con particolare riferimento al personale dirigenziale appartenente a ruoli che presentano situazioni di esubero;</p> <p>p) prevedere che, senza nuovi o</p>	<p>della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>maggiori oneri per la finanza pubblica, la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata, nel medio periodo, per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, fatta eccezione per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale;</p> <p>q) stabilire il divieto di corrispondere l'indennità di risultato ai dirigenti qualora le amministrazioni di appartenenza, decorso il periodo transitorio fissato dai decreti legislativi di cui al presente articolo, non abbiano predisposto sistemi di valutazione dei risultati coerenti con i principi contenuti nella presente legge.</p>		
	<p>3. Al <b>comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole:</b> «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».</p>	<p><b>Art. 72, co. 11 D.L. 133/2008 . (così modificato dal presente comma 3 )</b></p> <p>Nel caso di compimento <u>(dell'anzianità massima contributiva di 40 anni)</u> <b>dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni</b> del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari</p>	
<p><b>Art. 7</b> Principi e criteri in</p>	<p>1. L'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo è finalizzato a modificare la disciplina delle sanzioni</p>	<p><b>Art. 55-Sanzioni disciplinari e responsabilità</b> (Art. 59 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 27 del</p>	<p><b>Sanzioni disciplinari - art. 7</b> – E' per molti aspetti una norma annuncio perché molte delle cose scritte di fatto già esistono o in testi legislativi o per consolidato</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
<p><i>materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici</i></p>	<p><i>disciplinari e della responsabilità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 55 del <b>decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, e delle norme speciali vigenti in materia, al fine di potenziare il livello di efficienza degli uffici pubblici contrastando i fenomeni di scarsa produttività ed assenteismo. Nell'ambito delle suddette norme sono individuate le disposizioni inderogabili inserite di diritto nel contratto collettivo ai sensi e per gli effetti degli articoli <b>1339 e 1419</b>, secondo comma, del codice civile.</i></p>	<p><i>d.lgs. n. 546 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 2 del decreto legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, nonché dall'art. 27, comma 2 e dall'art. 45, comma 16 del d.lgs. n. 80 del 1998) Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 (<b>Responsabilità dirigenziale</b>) e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le</i></p>	<p>orientamento della giurisprudenza soprattutto della Corte dei conti e penale. Il problema maggiore riguarda lo spazio di ripubblicizzazione del codice disciplinare, anche considerando che proprio su questo istituto i contratti sono stati molto coraggiosi e i problemi sono stati tutti di tipo applicativo per sciattezza (organizzativa o colpevole) delle amministrazioni.</p>

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>resta sospesa. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialità. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>applicano le norme di cui agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297</i></p> <p><b>1339 Codice Civile</b> . Inserzione automatica di clausole. Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative] <b>(1)</b>, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. [c.c. 1419, 1679, 1815, 1932, 2066, 2077, 2554, 2936]. -----</p> <p><b>(1) Le norme corporative sono state abrogate</b>, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. [FASCISMO.REGIO DECRETO-LEGGE 9 agosto 1943, n. 721 <b>(1)</b>. Soppressione degli organi corporativi centrali, del Comitato interministeriale di coordinamento prezzi e del Comitato interministeriale per l'autarchia . <b>(1)</b> Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1943, n. 190.] [ SINDACATI. DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 369 <b>(1)</b>. Soppressione delle organizzazioni</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni (2).</i>  <b>(1)</b> <i>Pubblicato nella Gazz. Uff., serie speciale, 16 dicembre 1944, n. 95.</i>  <b>(2)</b> <i>Con il presente provvedimento sono da ritenersi abrogati la L. 3 aprile 1926, n. 563 recante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ed il R.D. 1 luglio 1926, n. 1130 recante norme di attuazione della legge predetta.</i>  <i>Con D.M. 25 giugno 1949, pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1949, n. 146 sono stati costituiti degli uffici stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.]</i></p> <p><b>1419 Codice Civile.</b> <i>Nullità parziale.</i>  <b>1 Co.</b> <i>La nullità parziale [c.c. 771] di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. [c.c. 1354, 1363, 1430].</i>  <b>2 Co.</b> <i>La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.</i>  <i>[c.c. 1339, 1500, 1501, 1679, 1815, 1932, 1972, 2066, 2077, 2115]</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>2. <i>Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</i></p> <p><i>a) semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari, con particolare riferimento a quelli per le infrazioni di minore gravità, nonché razionalizzare i tempi del procedimento disciplinare, anche ridefinendo la natura e l'entità dei relativi termini e prevedendo strumenti per una sollecita ed efficace acquisizione delle prove, oltre all'obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate;</i></p> <p><i>b) prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale, stabilendo eventuali meccanismi di raccordo all'esito di quest'ultimo;</i></p> <p><i>c) definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i> dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio;</i></p> <p><i> prevedere meccanismi rigorosi per l'esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente, nonché la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia;</i></p> <p><i> e) prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché del danno all'immagine subito dall'amministrazione;</i></p> <p><i> f) prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività;</i></p> <p><i>g) prevedere ipotesi di illecito disciplinare in relazione alla condotta colposa del pubblico dipendente che abbia determinato la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni;</i></p> <p><i>h) prevedere procedure e modalità per il collocamento a disposizione ed il licenziamento, nel rispetto del principio del contraddittorio, del personale che abbia arrecato grave danno al normale funzionamento degli uffici di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale;</i></p> <p><i>i) prevedere ipotesi di illecito disciplinare nei confronti dei soggetti responsabili, per negligenza, del mancato esercizio o della decadenza dell'azione disciplinare;</i></p> <p><i>l) prevedere la responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;</i></p> <p><i>m) ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>contraddittorio;</i></p> <p><i>n) prevedere l'equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all'ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell'amministrazione;</i></p> <p><i>o) abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.</i></p> <p><i>p) prevedere l'obbligo, per il personale a contatto con il pubblico, di indossare un cartellino identificativo ovvero di esporre sulla scrivania una targa indicante nome e cognome, con la possibilità di escludere da tale obbligo determinate categorie di personale, in relazione alla specificità di compiti ad esse attribuiti.</i></p>		
<p><b>Art. 8</b> Norma interpretativa in materia di vicedirigenza</p>	<p>1. L'<b>articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</b>, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la vicedirigenza è disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione costitutiva al riguardo. Il personale in possesso dei requisiti previsti dal predetto articolo può essere destinatario della disciplina della</p>	<p><b>Art. 17-bis D. Lgs 165/2001</b> (Vicedirigenza)</p> <p>1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>vicedirigenza soltanto a seguito dell'avvenuta costituzione di quest'ultima da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Sono fatti salvi gli effetti dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.</p> <p>2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.</p>	
<p><b>Art. 9</b> Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL</p>	<p>1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente: «<b>Art. 10-bis. - (Ulteriori attribuzioni).</b> - 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL: a) redige una relazione annuale al</p>	<p><b>Titolo II attribuzioni del CNEL e modalità di svolgimento</b> <u>art. 10. L. 936/86 (attribuzioni)</u> <b>1.</b> in conformità a quanto previsto dall' articolo 99, secondo e terzo comma, della costituzione , il cnel: <b>a)</b> esprime, su richiesta del governo, valutazioni e proposte</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;</i>  <i>b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;</i>  <i>promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».</i></p>	<p><i>sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;</i>  <b>b)</b> <i>esamina, in apposita sessione, la relazione previsionale e programmatica che il ministro del bilancio e della programmazione economica e il ministro del tesoro sono tenuti a presentare al parlamento a norma dello articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468 ;</i>  <b>c)</b> <i>approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle camere o del governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all' articolo 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;</i>  <b>d)</b> <i>esprime proprie valutazioni sullo andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere il rapporto di base;</i>  <b>e)</b> <i>esamina, sulla base dei rapporti</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>predisposti dal governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle comunità europee e degli altri stati membri; contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle camere o del governo o delle regioni o delle province autonome;</i></p> <p><b>g)</b> può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;</p> <p><b>h)</b> compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;</p> <p><b>i)</b> ha l'iniziativa legislativa;</p> <p><b>l)</b> esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.</p> <p><b>Art. 10- bis . - (Ulteriori attribuzioni). –</b></p> <p><b>1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 99 della Costituzione il CNEL:</b></p> <p><b>a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali</b></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>alle imprese e ai cittadini;</i>  <i>b) raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;</i> c)  <i>promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull'andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti».</i>  <i>2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p>	
	<p><i>2. Il CNEL provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</i></p>		
<p><b>Art. 10</b> Efficienza dell'azione amministrativa</p>	<p>1. All'<b>articolo 3, comma 68, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>, le parole: «segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:» sono sostituite dalle seguenti: «danno conto, con riferimento all'anno solare precedente, degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, su proposta del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:».</p> <p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l'autonomia e ad accrescere le capacità di analisi conoscitiva e</p>	<p><b>Art. 3 co. 68 L 244/2007.</b> Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:</p> <p><b>a)</b> lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformita` con la</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>valutativa dei servizi per il controllo interno, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;</p> <p><b>b)</b> gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;</p> <p><b>c)</b> le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.</p>	
<p><b>Art. 11</b> Corte dei conti</p>	<p>1. Le disposizioni di delega della presente legge non si applicano alle funzioni della Corte dei conti che restano disciplinate dalle norme vigenti in materia, come integrate dalle disposizioni del presente articolo.</p>		
	<p>2. La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di</p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziati sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell'erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l'amministrazione competente adotta i</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte.</i></p>		
	<p><i>3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di cui <b>all'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131</b>, previo concerto con il Presidente della Corte, possono fare applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo nei confronti delle gestioni pubbliche regionali o degli enti locali. In tal caso la facoltà attribuita al Ministro competente si intende attribuita ai rispettivi organi di governo e l'obbligo di riferire al Parlamento è da adempiere nei confronti delle rispettive Assemblee elettive.</i></p>	<p><b>Art 7 co 7 L. 131/2003</b> <i>La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno</i></p>	
	<p><b>4. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:</b>  <i>«8-bis. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle</i></p>	<p><b>Art. 7. L. 131/2003</b>  <i>(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)</i>  <b>1</b><i>Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti già effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385»</i></p>	<p><i>amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.</i></p> <p><i>2Per le finalità di cui al comma 1, e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata, diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.</i></p> <p><i>3Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.</i></p> <p><i>4Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere adottati. I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.</i></p> <p><i>5 Nell'adozione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.</i></p> <p><i>6 Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.</i></p> <p><i>7 La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità. Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.</i></p> <p><b>8</b> <i>Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.</p> <p><b>8- bis . Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salva diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina</b></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. 9Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Lo status dei predetti componenti é equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina é effettuata con decreto del Presidente della</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previa intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.</i></p>	
	<p><b>5. Il comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.</b></p>	<p><b>Art. 61 L. 244/2007. (Abrogato)</b>  L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.</i></p>	
	<p>6. Gli atti, i documenti e le notizie che la Corte dei conti può acquisire ai sensi <b>dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20</b>, e delle norme ivi richiamate, sono anche quelli formati o conservati in formato elettronico.</p>	<p><b>art. 3 co 8 L 20/1994</b>  Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453.  può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. è fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p>7. Il Presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, sentito il parere dei presidenti di sezione della Corte medesima, presenta annualmente al Parlamento, e comunica al Governo, la relazione di cui <b>all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</b>. Ne trasmette copia al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita da norme di legge ad altri organi collegiali o monocratici della Corte. Provvede, sentito il Consiglio di presidenza, ad autorizzare, nei casi consentiti dalle norme, gli incarichi extra-istituzionali, con o senza collocamento in posizione di fuori ruolo o aspettativa. Revoca, sentito il Consiglio di presidenza, gli incarichi extra-istituzionali in corso di svolgimento, per sopravvenute esigenze di servizio della Corte. Può esercitare la facoltà di cui <b>all'articolo 41, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214</b>. Si applica al Presidente della Corte dei conti, per la composizione nominativa e per la determinazione</p>	<p><b>Art. 3 co,63 L. 244/2007.</b> Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.</p> <p><b>Art. 41. (Ultimo capoverso) Regio Decreto 1214/1934,</b> (art. 31, legge 14 agosto 1862, n. 800) Le variazioni o le riforme che crede opportune per il perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione e sui conti del pubblico denaro.</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>delle competenze delle sezioni riunite, in ogni funzione ad esse attribuita, ferme restando le previsioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, introdotto dall'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</i></p>		
	<p><i>8. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, quale organo di amministrazione del personale di magistratura, esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite da norme di legge. È composto dal Presidente della Corte, che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale, da quattro rappresentanti del Parlamento eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, e dell'articolo 18, comma 3, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e da quattro magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte. Alle sedute del Consiglio, tranne quelle in sede disciplinare, possono partecipare il Segretario generale della Corte ed il magistrato</i></p>		

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<p><i>addetto alla presidenza con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte. Ferme restando la promozione dell'azione disciplinare da parte del Procuratore generale e la relativa procedura, il Presidente della Corte ha le funzioni di iniziativa nel sottoporre al Consiglio di presidenza gli affari da trattare e può disporre che le questioni siano previamente istruite dalle commissioni ovvero sottoposte direttamente al plenum. Il Consiglio di presidenza, su proposta del Presidente della Corte, adotta idonei indicatori e strumenti di monitoraggio per misurare i livelli delle prestazioni lavorative rese dai magistrati. Il Presidente e i componenti del Consiglio di presidenza rispondono, per i danni causati nell'esercizio delle proprie funzioni, soltanto nei casi di dolo o colpa grave.</i></p>		
	<p><i>9. Per lo svolgimento delle funzioni di controllo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. All'onere conseguente si provvede mediante riduzione lineare</i></p>	<p><b>Tabella C</b>  <i>Stanziamanti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua é demandata alla legge finanziaria</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
	<i>degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.</i>		
	<i>10. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il termine, decorrente dalla data di scadenza del Consiglio di presidenza in carica, entro il quale il Presidente della Corte dei conti indice le elezioni per il rinnovo della composizione del Consiglio medesimo, è prorogato al 7 maggio 2009.</i>		
<b>Art. 12</b> <i>Monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel settore pubblico</i>	<i>1. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull'andamento della spesa relativa all'applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</i>		
<b>Art. 13</b> <i>Modifica all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di</i>	<i>1. All'articolo <b>14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, il comma 18 è sostituito dal seguente:</b> «18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti</i>	<b>Art. 14. L.246/2005</b> <i>(Semplificazione della legislazione)</i> <b>1</b> <i>L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e</i>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
<p>semplificazioni e della legislazione</p>	<p>legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».</p>	<p>sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.</p> <p>2 L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunità dell'intervento normativo.</p> <p>3 L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo è sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.</p> <p>4 La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR è applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa è effettuata periodicamente a scadenze biennali.</p> <p>5 Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>a. i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;</p> <p>b. le tipologie sostanziali, i casi e le modalità di esclusione dell'AIR;</p> <p>c. i criteri generali e le procedure, nonché l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR;</p> <p>d. i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di cui al comma 10.</p> <p><b>6</b> I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonché i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.</p> <p><b>7</b> L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.</p> <p><b>8</b> Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.</p> <p><b>9</b> Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività connesse all'effettuazione dell'AIR e della</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilità finanziarie.</i></p> <p><b>10</b> <i>Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR..</i></p> <p><b>11</b> <i>E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.</i></p> <p><b>12</b> <i>Al fine di procedere all'attività di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attività di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.</i></p> <p><b>13</b> <i>Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.</i></p> <p><b>14</b> Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo é delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>e. esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;</p> <p>f. esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;</i></p> <p><i>g. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini;</i></p> <p><i>h. identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;</i></p> <p><i>i. organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;</i></p> <p><i>j. garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;</i></p> <p><i>k. identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.</i></p> <p><b>15</b> <i>I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le Disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.</i></p> <p><b>16</b> <i>Decorso il termine di cui al</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.</p> <p><b>17</b> Rimangono in vigore:</p> <p>l. le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico;</p> <p>m. le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione</p> <p>n. le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;</p> <p>o. le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;</p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>p. le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;</i></p> <p><i>q. le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;</i></p> <p><i>r. le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14.</i></p> <p><u><b>18.</b> (Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.)</u></p> <p><b>18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».</b></p> <p><i>19 E' istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p><i>componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.</i></p> <p><b>20</b> <i>Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.</i></p> <p><b>21</b> <i>La Commissione:</i></p> <p><i>s. esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14;</i></p> <p><i>t. verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere;</i></p> <p><i>u. esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</i></p> <p><b>22</b> <i>Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta</i></p>	

ARTICOLO	CONTENUTO ARTICOLO	MODIFICHE AL TESTO	COMMENTO a cura di Carmine Russo
		<p>giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.</p> <p><b>23</b> La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.</p> <p><b>24</b> La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.</p>	

**In conclusione** – Una oculata attenzione ai decreti delegati può determinare un risultato finale non criticabile, utilizzando questa sfida come un'opportunità; soprattutto se ci sono gli spazi per intervenire sui decreti e per fare del contratto di settore attuativo dell'Accordo quadro di gennaio uno strumento di attuazione di molti principi di delega non necessariamente da inserire in un decreto.